



## COMUNE DI COMO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

N. 25/2022 di Registro di Settore SETT1-A10		N. 110 di Registro Generale
------------------------------------------------	--	-----------------------------

L'anno Duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Gennaio in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore LUCIANI MARIA ANTONIETTA, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/16 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE-CIG 9067861B9C CUI S80005370137202100038**

**IMPEGNO DI SPESA: EURO 48.982,50.=.**

**IMPEGNO DI SPESA EURO E 30,00 QUOTA ANAC**

## Centro di Responsabilità INTERVENTI PER DISABILI

### Centro di Costo 60105

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/16 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE-CIG 9067861B9C CUI S80005370137202100038**

**IMPEGNO DI SPESA: EURO 48.982,50.=.**

**IMPEGNO DI SPESA EURO E 30,00 QUOTA ANAC  
IL DIRIGENTE**

#### **Richiamata:**

- la Deliberazione del Consiglio Comunale R.G. n. 22 del 03/05/2021 esecutiva, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ed il Bilancio Finanziario del Triennio 2021-2023 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 20/05/2021, con la quale è stato approvato il PEG finanziario 2021-2023;

#### **Visti:**

- art. 36 del D.Lgs. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto pubblici e sulle procedure degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*
- D.P.R. 207/2010 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;*
- il D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”* ed in particolare:
  - l’art. 107 *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”;*
  - l’art. 151 *“Principi in materia di contabilità”;*
  - l’art. 192 *“Determinazioni a contrattare e relative procedure”;*

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/16 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE-CIG 9067861B9C CUI S80005370137202100038

IMPEGNO DI SPESA: EURO 48.982,50.=.

IMPEGNO DI SPESA EURO E 30,00 QUOTA ANAC

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- art. 58 del D.Lgs. 50/2016 – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- la Legge 104/92 “Legge – Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”.
- la Legge Regionale – Lombardia - 12 Marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sanitario;

**Rilevato che:**

- il servizio disabili del Comune di Como ha la necessità di garantire, attraverso l’attuazione di progetti formativi individuali, l’inserimento lavorativo a favore di persone svantaggiate (ai sensi dell’art. 4 della L.381/91), individuate su proposta del servizio e selezionate tra persone che hanno un grado di disabilità tale da poter essere avviate al lavoro al termine del percorso di inserimento;
- che il servizio è di nuova attivazione e che risulta necessario per garantire una personalizzazione degli interventi a favore di persone disabili
- che il servizio di cui in oggetto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti e dei servizi ed identificato con **CUI S80005370137202100038**

**Definito quanto segue:**

- le clausole essenziali del servizio di cui in oggetto si rinviengono nelle disposizioni del Capitolato Speciale allegato al presente atto;
- la modalità di scelta del contraente cui affidare l’appalto di servizi di che trattasi è una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi attraverso il ricorso a strumenti interamente elettronici di e-procurement;
- il valore stimato dell’affidamento è di € 46.650,00 più IVA se dovuta e che il servizio verrà retribuito a misura sulla base delle prestazioni effettivamente richieste ed erogate;
- il ruolo di RUP è assunto dal dirigente del settore Politiche Sociali dott.ssa Maria Antonietta Luciani;
- il Direttore Esecutivo del Contratto è la Dott.ssa Daniela Argentati;

**Ritenuto pertanto:**

- di indire procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3, lettera a) D.Lgs 50/2016;
- di riservare la partecipazione alla gara alle cooperative sociali di cui all’art 112 del D.Lgs 50/16;
- di procedere con una manifestazione di interesse per l’identificazione degli operatori economici interessati a partecipare alla gara;
- di invitare alla gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla manifestazione di interesse senza operare alcuna selezione;
- di permettere pertanto la partecipazione alla gara anche all’operatore economico uscente in quanto ha svolto la propria attività in modo esemplare e le informazioni in suo possesso non sono tali da determinare un’asimmetria informativa che comporti un vantaggio competitivo da parte dello stesso soggetto uscente nei confronti di altri concorrenti;
- di approvare, quale parte integrante della presente determinazione, i seguenti documenti:

a) capitolato prestazionale per il **SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ LAVORATIVE E ATTRAVERSO**

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/16 - PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE-CIG 9067861B9C CUI S80005370137202100038  
IMPEGNO DI SPESA: EURO 48.982,50.=.  
IMPEGNO DI SPESA EURO E 30,00 QUOTA ANAC

**PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL  
COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE  
CIG 9067861B9C;**

- b) patto di integrità;
- c) schema di scrittura privata;
- di assumere impegno di spesa per il contributo dovuto sulla base del valore complessivo dell'appalto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari ad Euro 30,00.=;
- di demandare al Dirigente del Settore Appalti il provvedimento di approvazione degli atti di gara e l'assunzione degli impegni di spesa per pubblicazioni, la gestione della procedura di gara e gli adempimenti conseguenti;

**Considerato che:**

- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida e congrua;
- l'appalto di servizi in oggetto potrà avvenire in pendenza di stipula e delle verifiche di legge, per garantire un celere **INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE CIG 9067861B9C.**

**Rilevato che** la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l'effettuazione di spese in regime di esercizio provvisorio del bilancio in quanto trattasi di spesa non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni a favore di persone disabili;

**Visti:**

- gli artt., 163, comma 5, 183, 184, 191, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 50 del 2016 "Nuovo Codice degli Appalti";
- il regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché l'art. 9.e del Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida Garante della privacy";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto Sindacale n. 54 di attribuzione degli incarichi dirigenziali dal 8 ottobre 2020 e sino al termine del mandato elettivo, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 1° ottobre 2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 03/05/2021 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario 2021/2023 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 20/05/2021, con la quale è stato approvato il PEG finanziario 2021-2023;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

**Attestata** la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/16 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE-CIG 9067861B9C CUI S80005370137202100038  
IMPEGNO DI SPESA: EURO 48.982,50.=.  
IMPEGNO DI SPESA EURO E 30,00 QUOTA ANAC

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti documenti di gara:
  - a) capitolato prestazionale per il **SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE CIG 9067861B9C.**
  - b) patto di integrità;
  - c) schema di scrittura privata.
- 3) Di indire una procedura di gara negoziata, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett b D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3, lettera a) D.Lgs 50/2016, per individuare gli operatori economici cui affidare il servizio di cui in oggetto, **CIG 9067861B9C**
- 4) Di demandare al Dirigente del Settore Appalti il provvedimento di approvazione degli atti di gara e l'assunzione degli impegni di spesa per pubblicazioni, la gestione della procedura di gara e gli adempimenti conseguenti.
- 5) Di impegnare per la procedura di gara per l'appalto del SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE **CIG 9067861B9C** la somma complessiva di €. 48.982,50 al lordo dell'IVA nella misura agevolata del 5%, alla Missione 12\_02 (U. 1.03.02.99.999) – 112.02.03.1670 “Spese per Servizi per attività integrative varie” Bilancio anno 2022, esercizio provvisorio.
- 6) Di dare atto che le obbligazioni saranno esigibili come di seguito specificato:  
€. 48.982,50.= imputati all'esercizio 2022 entro il 31.12.2022;
- 7) Di impegnare la spesa di Euro 30,00.= quale contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, alla Missione 12\_02 (U. 1.03.02.99.999) – 112.02.03.1670 “Spese per Servizi per attività integrative varie” del bilancio anno 2022, esercizio provvisorio, dando atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2022.

Il Dirigente del Settore

POLITICHE SOCIALI

Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/16 - PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE-CIG 9067861B9C CUI S80005370137202100038  
IMPEGNO DI SPESA: EURO 48.982,50.=.  
IMPEGNO DI SPESA EURO E 30,00 QUOTA ANAC

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 31/01/2022

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
BUONONATO RAFFAELE

Lì 27/01/2022

Visto, la Posizione Organizzativa  
P.O. SETTORE POLITICHE SOCIALI  
ZURLONI MARIA PIA

## IMPEGNO DI SPESA

Sono stati imputati in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2022	S	71	11202031670	48.982,50	X		
2022	S	72	11202031670	30,00			

Como, lì 28/01/2022

Il responsabile  
DEL GUASTA ALESSANDRO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/02/2022 al 18/02/2022.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI COMO**

**SCRITTURA PRIVATA RELATIVA AL SERVIZIO DI INSERIMENTO**

**LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N.**

**381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E**

**ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE**

**SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI**

**RIPETIZIONE**

L'anno **2022** (**duemilaventidue**) addì **()** del mese di

=====

1) COMUNE DI COMO, P.I. 00417480134, C.F. 80005370137, Stazione

Appaltante, legalmente rappresentato dal Direttore del Settore Politiche

Sociali \*\*\*\*\* domiciliata per la carica presso il Comune di

COMO, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di

COMO giusto decreto del Sindaco , la quale dichiara di agire esclusivamente

in nome, per conto, nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e di

non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità in relazione all'assunzione

del presente atto.=====

2.\*\*\*\*\* – Aggiudicatario del servizio - con sede in

\*\*\*\*\* Codice Fiscale/Partita I.V.A. \*\*\*\*\* legalmente

rappresentato da \*\*\*\*\* C.F. \*\*\*\*\* nata a

\*\*\*\*\*interviene nel presente atto in qualità di \*\*\*\*\* che

dichiara di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità in relazione

all'assunzione del presente atto. =====

Ai sensi e per gli effetti tutti, l'aggiudicatario del servizio elegge domicilio presso la sede del Comune di COMO.=====

**PREMESSO**

- che con determinazione del Settore Politiche Sociali n. \*\*\*\*\* di RG del \*\*\*\*\*esecutiva a norma di legge, è stato approvato il capitolato descrittivo prestazionale e gli atti di gara del “

SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE

Del valore presunto di EURO 46.650,00 comprensivi dell'1% degli oneri della sicurezza non soggette a ribasso, importi tutti al netto d'IVA nella misura di legge.=====

- Che, con determinazione n. \*\*\*\*\* di RG del \*\*\*\*\* , esecutiva a norma di Legge, è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi di che trattasi, in pendenza dell'esito delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di legge, a favore di \*\*\*\*\* , che ha offerto un ribasso del \*\*\*\*\* sulla base d'asta di € 23,00 EURO all'ora per inserimenti lavorativi, per un importo contrattuale, di Euro \*\*\*\*\* importi tutti al netto dell'Iva nella misura di legge ed alle condizione del presente contratto e dei documenti, qui richiamati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non allegati, e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare: ==

\* Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; Relazione illustrativa; Patto di Integrità; documenti di gara (disciplinare); offerta tecnica presentata in sede

di gara; offerta economica presentata in sede di gara.

=====

- Che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il \*\*\*\*\*

presentato cauzione definitiva dell'importo di Euro \*\*\*\*\* in conformità

alle disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 103 D.Lgs.

50/2016 mediante garanzia fideiussoria numero\*\*\*\*\* rilasciata da

\*\*\*\*\*-, emessa secondo lo schema tipo 1.2. ai sensi del DM

31/2018.=====

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1. Il Comune di COMO, come sopra rappresentato, affida a \*\*\*\*\*-

aggiudicatario del servizio - con sede in\*\*\*\*\*, Codice Fiscale/Partita

I.V.A.\*\*\*\*\* il servizio di SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI

PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA

VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI

A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO -

PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE per un importo, al netto

del ribasso del \*\*\*\*\* di Euro \*\*\*\*\* all'ora per un totale di €

\*\*\*\*\*comprensivo dell'1% per oneri della sicurezza importi tutti al netto

dell'IVA nella misura di legge , alle condizione di cui ai documenti di

affidamento ed in particolare del Capitolato, nonché di quanto presentato in

sede di offerte tecnica ed economica.

=====

2. L'importo del presente contratto ammonta a complessivi Euro \*\*\*\*\*

Così determinati € \*\*\*\*\*per inserimenti lavorativi calcolato sull'importo

orario di €\*\*\*\*\* offerto in fase di gara moltiplicato per il numero di ore

	massime previste di n.1.800 per l'intero periodo di affidamento; ed € 350,00
	a progetto individualizzato per un massimo di n.15 progetti per un totale di
	euro 5.250,00 per oltre I.V.A. nella misura di legge e comprensivo degli oneri
	inerenti la sicurezza. =====
	3. L'aggiudicatario del servizio avrà diritto a pagamenti nel corso
	dell'esecuzione del servizio di che trattasi sulla base delle prestazioni
	<b>effettivamente rese e calcolate a misura</b> , al netto del ribasso d'asta e delle
	ritenute prescritte dalle vigenti disposizioni di materia come determinato
	dall'art. 15 del capitolato ed in seguito alle risultanze della stazione appaltante
	ed alla verifica positiva della regolarità contributiva. =====
	5. L'esecuzione del presente contratto ha durata fissata dal momento
	dell'affidamento fino al 31.12.2022 come previsto dall'art 9 del
	Capitolato.=====
	6. E' prevista l'opzione di ripetizione del contratto alle medesime condizioni.
	7. L'inadempimento delle previsioni del presente contratto, ove non
	diversamente disciplinato e fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di
	risoluzione del contratto, comporta l'applicazione delle penali stabilite
	dall'art. 17 del Capitolato. L'applicazione delle penali non pregiudica il
	risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
	Appaltante a causa delle violazioni riscontrate.=====
	E' fatto salvo comunque il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il
	contratto. Il Direttore dell'esecuzione potrà concedere sospensioni, riprese e
	proroghe dell'esecuzione delle prestazioni sulla base delle vigenti disposizioni
	in materia. =====
	8. Le modifiche del contratto durante l'esecuzione sono soggette alle vigenti

	disposizioni di legge. =====	
	9. E' vietata la cessione del contratto. =====	
	10. L'oggetto della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte	
	nel presente contratto e le modalità di espletamento dello stesso sono	
	disciplinate dall'articolo 102 del DLGS 50/2016 e dalle disposizioni di legge	
	vigenti tempo per tempo. =====	
	11. In ottemperanza all'art. 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la	
	Stazione Appaltante e l'incaricato del servizio assumono gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. Società	
	ha presentato dichiarazione sostitutiva indicando i seguenti conti correnti:	
	***** IBAN ***** persone delegate ad	
	operare:*****	
	12. la mancata ottemperanza agli obblighi di tracciabilità finanziaria è causa	
	di risoluzione automatica del contratto. =====	
	13. L'aggiudicatario del servizio è altresì obbligato a rispettare tutte le norme	
	in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,	
	sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente	
	normativa, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
	nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il	
	settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni ai sensi	
	dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 .=====	
	14. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente, la	
	Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
	dell'aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, nei	
	modi, termini e misura di cui al D.Lgs. 50/2016 e procede, in caso di crediti	

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.=====

15.L'aggiudicatario deve fornire tempestivamente al Direttore dell'esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione in materia di sicurezza, ogni volta che mutino le relative condizioni oppure i processi lavorativi utilizzati.=====

16. Il prestatore di servizio conferma che l'aggiudicatario del servizio e la relativa consorziata esecutrice non sono sottoposte alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, come dichiarato in autocertificazione in sede di gara. =====

17. L'aggiudicatario del servizio si obbliga altresì a rispettare ed a fare rispettare dai suoi dipendenti, se ed in quanto compatibili, le norme del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del comune di COMO pubblicato sul sito web dello stesso e il Patto di Integrità.=====

18. La Stazione Appaltante, ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.=====

19. Tutte le spese contrattuali e di registrazione nonché i diritti inerenti e conseguenti, solo IVA nella misura di legge esclusa, sono convenute a carico dell'aggiudicatario del servizio. =====

20. Per quanto non previsto nel presente atto, nel Capitolato e nei documenti qui richiamati, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. =====

21. Per tutte le controversie non risolte in via amministrativa, le parti individuano il Giudice Ordinario del Foro di Como quale Foro competente. =

**Letto, confermato, sottoscritto**

**per \*\*\*\*\***

**per il Comune di COMO**



COMUNE DI  
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

## Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

**CAPITOLATO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 - CON OPZIONE DI RIPETIZIONE**

## Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

La disciplina che segue è allegata, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d'appalto relativo a "SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNO 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE

**Articolo 1** – Il presente Patto d'integrità, obbliga il Comune di Como anche come stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché ai principi elencati all'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Nel caso in cui l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente Patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione nonché le imprese ausiliarie di cui si avvale.

**Articolo 2** – Il presente Patto, già sottoscritto dal Dirigente del Settore e RUP Dott. ssa Maria Antonietta Luciani, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce in ogni sua pagina dal legale rappresentante e presentato insieme all'istanza di partecipazione da ciascun concorrente alla procedura di affidamento in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla procedura di affidamento.

Il presente Patto di integrità è parte integrante di ogni contratto d'appalto o concessione o comunque affidato dalla stazione appaltante sulla scorta delle previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, o avente ad oggetto concessioni di valorizzazione di immobili del patrimonio comunale, o opere pubbliche realizzate sulla base di convenzioni urbanistiche o edilizie.

In caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto regolante i rapporti tra le parti, in qualunque forma questo venga sottoscritto anche ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 e smi.



COMUNE DI  
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

## Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

### Articolo 3 – Il soggetto contraente:

1. dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate dell'articolo 42 del d.lgs. 50/2016 e smi in materia di conflitto di interesse con la stazione appaltante, né in altra ipotesi di conflitto di interesse quale che sia la fonte di legge che la prevede;
2. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara o la procedura allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
3. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non offrire, accettare o richiedere - direttamente o tramite terzi - somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine di agevolare l'aggiudicazione o il provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione;
4. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione o al provvedimento da cui ha origine il successivo rapporto contrattuale e la sua esecuzione;
5. nel caso di procedure di gara o comunque comparative, assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura e conseguentemente indica in sede di procedura soggetti da cui è controllato o che controlla;
6. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
7. segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Como ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori del Comune di Como; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
8. informa i propri collaboratori e dipendenti, di cui si avvale, degli obblighi recati dal presente Patto e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
9. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti/sub concessione/avvalimenti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
10. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione del Comune di Como



COMUNE DI  
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

## Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

11. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto/sub concessione o comunque derivati e/o esecutivi dei suddetti contratti, accordi, convenzioni con il Comune di Como, pena il diniego dell'autorizzazione ove prevista;
12. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

### Articolo 4 – Il Comune di Como:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*Codice di comportamento dei dipendenti*" e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, e 353-bis del Codice penale;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5** - La violazione del Patto di integrità è decretata dal Comune di Como a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario o comunque contraente, di uno degli impegni previsti dal presente Patto può comportare le seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;



COMUNE DI  
COMO

SETTORE POLITICHE SOCIALI

## Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato dal Comune di Como nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Como per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

**Articolo 6** – Il presente Patto vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, o comunque stipulazione di accordo, o convenzione di altra natura rientrante nell'ambito di applicazione del presente patto, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE e RUP**

Dott.ssa Maria Antonietta Luciani

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale*

**CAPITOLATO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 PREVIA VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' LAVORATIVE E ATTRAVERSO PRESTAZIONI A SUPPORTO DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO - PERIODO ANNI 2022 CON OPZIONE DI RIPETIZIONE**

**CUI S80005370137202100038  
CIG 9067861B9C**

**CAP. 1120203 – 1670 "Spese per servizi per attività integrative varie"**

**PARTE I – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'attività di inserimento lavorativo di persone disabili di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 mediante principalmente lo svolgimento di prestazioni a supporto del settore politiche sociali del Comune di Como
2. Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone disabili e le prestazioni ad esso collegate dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente capitolato nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con DGR 7763 DEL 17.01.2018 e dalla DGR 5451 del 25.07.2016;
3. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto (definito "appaltatore") **verrà individuato tra le cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991 e i rapporti contrattuali tra le parti verranno regolati ai sensi dell'art. 5 della L.N. 381/91 e della determinazione n. 3 del 01.08.12 "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991" dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991,**
4. Ad ogni effetto legale le prestazioni indicate nel presente capitolato sostanziano un appalto pubblico di servizi, così come definito dall'articolo 3 del codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 50/2016 (di seguito: "codice") e hanno ad oggetto prestazioni miste individuate nel presente capitolato. L'affidamento è riservato alla partecipazione delle cooperative di tipo B ai sensi dell'art 112 del D.Lgs 50/16.
5. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato. Su di esso gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

**ART. 2 – PRESTAZIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:
  - a) garantire l'inserimento lavorativo presso le attività della cooperativa aggiudicataria, considerata ente attuatore, di persone svantaggiate (ai sensi dell'art. 4 della L.381/91) proposte dalla coordinatrice dell'equipe disabili del settore politiche sociali del Comune di Como e selezionate tra le persone che hanno un grado di disabilità tale da poter essere avviate al lavoro al termine del percorso di inserimenti lavorativi. Il monte ore del tirocinio e la relativa indennità di partecipazione (come prevista dalle DGR 7763 DEL 17.01.2018 e dalla DGR 5451 del 25.07.2016 ) sono concordate dalla cooperativa con la responsabile dell'equipe disabili. Il costo dell'indennità di tirocinio è a carico dei servizi sociali del Comune di Como, mentre la sua erogazione al tirocinante è a carico della cooperativa;

- b) predisporre, attuare e gestire i progetti formativi individuali di avvio al lavoro delle persone di cui al punto precedente;
  - c) nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi
2. Nello svolgimento delle attività di inserimento lavorativo, l'appaltatore si obbliga a:
- trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs 196/2003;
  - attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.
3. Clausola sociale
- Il servizio è di nuova attivazione pertanto non si applica la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs 50/16

### **ARTICOLO 3 - VALUTAZIONE POTENZIALITA' LAVORATIVE DELLE PERSONE DISABILI ED ELABORAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO**

1. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata indicata dalla coordinatrice dell'equipe disabili e per la quale viene chiesta l'attivazione di un tirocinio, di cui al precedente articolo.
2. Il progetto individuale di inserimento lavorativo deve essere preceduto dalla valutazione, sul campo, delle potenzialità lavorative delle singole persone disabili. Tale valutazione non può prescindere dal percorso precedentemente svolto dalla persona, dalla sua storia, dal grado di autonomia, dalle abilità relazionali e da tutto quanto serve per poter intraprendere un percorso di inserimento lavorativo. L'esito della valutazione deve essere condiviso con la responsabile dell'equipe disabili e, se presenti, con i genitori o tutori della persona disabile.
3. Le valutazioni devono essere attivate entro 10 giorni dalla presentazione della persona disabile al responsabile del servizio della cooperativa.
4. Il progetto di inserimento lavorativo deve specificare metodi, procedure e strumenti, che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato, e deve indicare altresì le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.
5. ***I tirocini lavorativi devono essere realizzati inizialmente all'interno delle attività identificate dal settore politiche sociali del Comune di Como e nel momento in cui la persona disabile diventa autonoma anche all'interno di attività della cooperativa o in servizi ad essa collegati. Tutti gli ambiti di attività devono essere in Como città o in territori raggiungibili giornalmente con i mezzi pubblici.***
6. La cooperativa è tenuta a trasmettere alla responsabile dell'equipe disabili del Comune una relazione trimestrale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai singoli progetti personalizzati di inserimento lavorativo.
7. Si prevede la realizzazione di massimo **n.15 progetti di inserimento lavorativo all'anno**
8. Per l'elaborazione di ogni singolo progetto di inserimento lavorativo, comprendente la valutazione delle capacità lavorative, l'elaborazione iniziale, il monitoraggio del percorso e la relazione finale, il Comune di Como **riconosce un compenso forfettario di € 350,00 oltre IVA a persona disabile. Tale costo non è soggetto a ribasso.**
9. I percorsi di inserimento lavorativo, comprensivo delle valutazioni preliminari, devono essere realizzati anche tramite il sistema dotale in vigore in Regione Lombardia.

### **ART. 4 - ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO IL SETTORE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI COMO**

1. Le attività che la cooperativa può essere chiamata a svolgere al fine di garantire gli inserimenti lavorativi o di inclusione sociale delle persone disabili sono le seguenti:

- a) servizio di pulizia presso stabili in gestione al settore politiche sociali del Comune di Como;
- b) attività di florovivaistica e di vendita dei prodotti coltivati presso le Serre di Mognano;
- c) Attività di accoglienza delle persone presso gli uffici dei servizi sociali e call center telefonico
- d) servizio di caricamento dati su piattaforme informatiche per conto del settore politiche sociali

2. I servizi da svolgere e che pertanto devono essere inseriti nei progetti individualizzati delle persone disabili vengono indicati dal direttore dell'esecuzione sulla base delle necessità e delle disponibilità del Settore Politiche educative. Non è data possibilità alla cooperativa di scegliere le attività che devono essere eseguite e neanche la quantificazione oraria per lo svolgimento delle stesse:

3. L'esecuzione delle attività deve avvenire dal lunedì al venerdì in un arco orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 19.00 ed il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00. L'articolazione oraria e la durata delle singole attività viene comunicata dal direttore dell'esecuzione del servizio alla cooperativa con almeno una settimana di preavviso;

**4. La cooperativa prima dell'inizio del servizio deve fornire al direttore dell'esecuzione il programma delle attività comprendente le prestazioni da garantire, gli orari di lavoro della persona disabile e del suo tutor, la presenza di rischi da interferenza e quanto necessario per poter garantire lo svolgimento del servizio a regola d'arte;**

**5. Nel periodo di inserimento lavorativo la persona disabile deve sempre essere affiancata da un tutor della cooperativa avente il compito di insegnarle lo svolgimento dell'attività, di condurla verso l'autonomia e di svolgere quelle prestazione che la persona disabile non è in grado di garantire autonomamente;**

6. I servizi non possono essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà o dall'organizzazione dell'appaltatore.

7. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, devono essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 Giugno 1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria.

8. In caso di arbitrario abbandono o sospensione la stazione appaltante può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso.

9. La cooperativa dovrà provvedere direttamente a tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle singole attività e nel caso del servizio di pulizia i macchinari, gli utensili ed i detersivi e sanificanti necessari per l'espletamento del servizio a "regola d'arte".

10. Per l'esecuzione del servizio di pulizia di cui al presente appalto, si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 25/01/1994 n. 82, avente ad oggetto: "*Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*" ed ad ogni altra normativa vigente regolante la materia. Esso dovrà altresì rispettare i dettami stabiliti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012, che stabilisce i "criteri ambientali minimi" per la categoria merceologica "Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)" specificati nell'allegato al citato Decreto. Tutti i materiali e prodotti forniti ed utilizzati dalla società aggiudicataria devono essere conformi al regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6 dell'allegato al D.M. 24/05/2012 "Criteri Ambientali Minimi dei prodotti per l'igiene".

11. La cooperativa aggiudicataria deve utilizzare attrezzature di comprovata validità ed affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro. Tutte le macchine impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e dovranno essere mantenute in stato di conservazione ottimale.

12. Dovrà essere predisposto un elenco delle macchine, attrezzature e mezzi d'opera che dovranno essere idoneamente certificati e sottoposti con regolarità alle verifiche previste dalla normativa in materia di sicurezza; l'elenco dovrà essere consegnato prima dell'avvio del servizio. Le macchine e gli attrezzi di proprietà della cooperativa aggiudicataria usati

all'interno delle strutture comunali, devono essere contraddistinti con targhette indicanti il nome o il contrassegno della ditta.

13. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione dell'impresa i locali destinati a spogliatoio e a deposito dei materiali e attrezzature nello stesso stabile in cui deve essere svolto il servizio
14. Il servizio di accoglienza e call center deve essere garantito presso gli uffici comunali e la linea telefonica da usare è quella attiva per il settore politiche sociali
15. Tutte le spese derivanti dal consumo di energia elettrica o di acqua necessarie all'espletamento dei servizi di pulizia e di caricamento dati sono a carico della stazione appaltante

#### **ART. 5 – ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO E PERCORSO VERSO L'AUTOMIA DELLE PERSONE DISABILI**

1. E' compito della cooperativa effettuare quanto necessario per la stipula delle convenzioni, richieste da Regione Lombardia, finalizzate all'attivazione dei percorsi di inserimento lavorativo di persone disabili. Le coperture assicurative (INAIL e RC) dei disabili, le eventuali visite mediche, la consegna dei dispositivi di sicurezza, compresi quelli di prevenzione al contagio da covid, e di quanto altro necessario per l'attivazione dell'inserimento lavorativo sono tutti a carico della stessa cooperativa.
2. La cooperativa deve garantire un tutor con il compito di affiancare le persone disabili nel loro percorso verso l'autonomia e un inserimento lavorativo autonomo. Gli obiettivi di lavoro del tutor devono essere quelli inseriti all'interno del progetto personalizzato di inserimento lavorativo delle singole persone;
3. Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di IeFP o altro titolo purché riconosciuto dalla regione Lombardia;
4. Ogni tutor può seguire fino ad un massimo n.3 persone disabili in contemporanea, tuttavia la creazione di gruppi di lavoro composti da più persone disabili deve essere preventivamente autorizzata dal direttore dell'esecuzione del servizio;
5. L'inserimento lavorativo della persona disabile può avere durata di mesi 6 rinnovabile fino al massimo previsto da Regione Lombardia e comunque nel rispetto del profilo di attività indicato nel Quadro Regionale degli Standard Professionali. I tirocini di inclusione sociale possono avere la durata di mesi 6 rinnovabili per massimo n.2 volte. Ogni rinnovo deve essere autorizzato dal responsabile dell'equipe disabili del Comune di Como.
6. L'indennità di partecipazione per la persona disabile è quantificata dal responsabile dell'equipe disabili del Comune e concordata con il responsabile del servizio della cooperativa. L'importo viene pagato al disabile dal Comune per il tramite della cooperativa. Tale importo, essendo un riconoscimento per la persona disabile, non è ricompreso nel quadro economico allegato al presente capitolato.
7. Nel percorso di autonomia lavorativa della persona disabile il tutor può inserire nel piano di attività anche delle prestazioni a effettuare all'interno della propria cooperativa o di servizi ad essa collegati. Tale piano di lavoro deve preventivamente essere approvato dal responsabile dell'equipe disabili del Comune di Como;
8. Il progetto individualizzato deve prevedere, se ne esistono i presupposti, l'utilizzo delle misure dotali di Regione Lombardia. Il mancato impiego di tale misure deve essere adeguatamente motivato dal responsabile della cooperativa.
9. Al termine del periodo di tirocinio sarà compito della cooperativa, previo accordo con il responsabile dell'equipe disabili, garantire al disabile un'attività lavorativa autonoma, nel rispetto delle proprie abilità, o orientarlo verso l'utilizzo di altri servizi

#### **ART. 6 QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. L'esecuzione delle attività di cui ai precedenti articoli è quantificata come segue:
  - a) Progetti di inserimento lavorativo comprensivo della valutazione iniziale: **massimo n.15 all'anno**. Nel caso in cui, per giustificati motivi, la cooperativa non può procedere con la conclusione del percorso valutativo, tale prestazione verrà riconosciuta in percentuale al

lavoro svolto. Resta comunque onere della cooperativa produrre una relazione del lavoro svolto finalizzata ad una diversa presa in carico da parte del settore disabili e alla Rendicontazione di quanto effettuato.

- b) Attività presso il settore politiche sociali di cui al precedente art 4 comma 1: **massimo ore 1.800,00 all'anno di tutoraggio e svolgimento servizi** da suddividere tra i servizi previsti in base alle caratteristiche delle persone disabili e alle necessità del settore politiche sociali. La richiesta dei servizi ed il loro inserimento nei progetti individualizzati delle persone disabili segue l'iter descritto nel precedente art. 4
- c) Attivazione di tirocini svolti all'interno di attività della cooperativa o di servizi ad essa collegati. Il settore politiche sociali si riserva la possibilità di dare continuità ai progetti di inserimento lavorativo previsti dal presente capitolato supportando le persone disabili con l'erogazione di indennità di partecipazione a fronte di attività svolte nei servizi della cooperativa. Tale opzione è soggetta all'autorizzazione della responsabile dell'equipe disabili.

#### **ART. 7 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- 1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio di inserimenti lavorativi, di pulizia e la gestione dei rapporti con il responsabile delle Serre e/o servizi sociali del Comune sono affidati dall'appaltatore ad un referente.
- 2. Tale referente deve essere prontamente reperibile al telefono da parte dei servizi sociali in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00
- 3. In caso di assenza per impedimento temporaneo o permanente del referente, l'appaltatore deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione, comunicando tempestivamente al Comune il nominativo del sostituto.

#### **ART.8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

- 1. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, del d. lgs. n. 50/16, l'incarico di Direttore dell'Esecuzione è ricoperto dal responsabile dell'equipe disabili del Comune di Como
- 2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità al contratto. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività previste dalla normativa vigente che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
- 3. Laddove necessario il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le istruzioni necessarie, tramite ordini di servizio, per l'espletamento delle prestazioni ed i termini di esecuzione delle stesse, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.
- 4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

#### **ART. 9 – DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI RINNOVO**

- 1. La durata dell'appalto e' fissata dal momento dell'affidamento fino al 31.12.2022 ed è prevista l'opzione di ripetizione di uguale periodo.
- 2. Ai sensi dell'articolo 32, comma 13, del Codice l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'art. 32, comma 8, del Codice.
- 3. Il presente appalto avrà decorrenza dal momento dell'affidamento senza alcuna sospensione del servizio. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

4. Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'operatore economico, a richiesta della stazione appaltante, dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste nel contratto fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 del vigente Codice dei Contratti e comunque per un periodo almeno fino a 4 mesi

#### **ART. 10 - IMPORTO A BASE D'ASTA**

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base delle ore di servizio effettivamente rese dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni indicate agli art. 4 e dei progetti individualizzati effettivamente elaborati di cui al precedente art.3
2. Il prezzo unitario a base d'asta per le attività di inserimenti lavorativi in attività all'interno del settore politiche sociali del Comune di Como , è fissato in **€ 23,00** orari oltre IVA, se dovuta, tale importo è comprensivo delle attività di tutoraggio, dei costi sulla sicurezza e di quanto necessario per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti
3. L'importo presunto del servizio, stimato applicando ai servizi indicati agli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato, viene calcolato sul prezzo unitario a base d'asta per le ore presunte del servizio di n.1.800 annue.
4. Il prezzo contrattuale è quello derivante dall'applicazione del ribasso d'asta unico, formulato dal soggetto aggiudicatario **al prezzo unitario di € 23,00 per le singole attività moltiplicato per il numero di ore massime previste dal presente capitolato a cui si aggiungono i costi relativi all'elaborazione dei progetti individualizzati individuati in € 350,00 ad utente e non soggetti a ribasso per un massimo n.15 utenti annui.** Il valore presunto dell'affidamento è di € 46.650,00 più IVA se dovuta.
5. All'appaltatore è corrisposto, quale corrispettivo per ogni servizio reso, il prodotto tra il rispettivo prezzo contrattuale e le quantità del servizio effettivamente rese, calcolate con l'unità di misura per esso indicata. L'importo di aggiudicazione, non avente valore vincolante per le parti se non per il prezzo contrattuale che lo compone, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta formulato dall'aggiudicatario sull'importo presunto del servizio.
6. L'appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero delle ore di servizio da rendere, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto il "prezzo contrattuale".
7. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.
8. L'importo contrattuale è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, comprese le spese per le riunioni con la responsabile dell'equipe disabili e gli operatori del servizio sociale del Comune di Como per la programmazione e la valutazione dei progetti individualizzati delle persone disabili;
9. L'elencazione dei servizi riportata agli articoli 2, 3 e 4 obbliga l'appaltatore a darvi corso, applicando il prezzo contrattuale come definito dal presente articolo. Il loro mancato esercizio può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo o, laddove si tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante.
10. Le indennità di tirocinio che l'appaltatore erogherà ai ragazzi per i quali è stato redatto un progetto di tirocinio dovranno essere fatturate a parte in quanto trattasi di rimborso di spese sostenute per conto dei servizi sociali. Il valore mensile dell'indennità dovrà essere concordato con il responsabile dell'equipe disabili nel rispetto delle indicazioni regionali

#### **ART.11 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE INERENTI IL SERVIZIO**

1. L'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima di iniziare il servizio le seguenti comunicazioni:
  - a) i dati del personale adibito al servizio unitamente ai contratti di lavoro sottoscritti dal personale e dal datore di lavoro.

b) il nominativo del responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio di inserimenti lavorativi e di trasporto che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante;

#### **ART. 12 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei casi espressamente previsti nell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. e) e comma 4, del Codice, non sono ammesse modifiche al contratto di carattere sostanziale. La modifica al contratto è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali dello stesso originariamente pattuiti e in ogni caso, quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:
  - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
  - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
  - d) se un nuovo contraente si sostituisce a quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto, come indicato al precedente comma 2, e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Sono altresì ammesse variazioni di carattere quantitativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed all'appaltatore è precluso chiedere la risoluzione del contratto.

### **PARTE II – ONERI – GARANZIE – RESPONSABILITÀ**

#### **ART. 13. ORGANICO**

1. Le attività devono essere garantite da operatori che hanno esperienza nel campo degli inserimenti lavorativi di persone disabili.
2. L'appaltatore è tenuto ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative al servizio e per tutta la durata del contratto, in qualità di soci e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio.
3. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
4. L'appaltatore si obbliga previa valutazione con il coordinatore delle Serre, a garantire la sostituzione immediata degli operatori impiegati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.
5. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
6. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
  - a. conformarne l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
  - b. dotarlo di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 69 e seguenti del d. lgs 81 del 2008, di tutti i dispositivi di protezione individuale di cui agli articoli 74 e seguenti di cui allo stesso

decreto legislativo, nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

7. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali.
8. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e il personale a qualunque titolo utilizzato dall'appaltatore.
9. In caso di accertata irregolarità da parte della stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato a rimuoverla entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
10. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.

#### **ART. 14 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) E MISURE IN TEMA DI SICUREZZA**

1. Entro il termine richiesto dalla stazione appaltante e, in ogni caso, laddove il contratto non sia ancora stato stipulato, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, come sancito dagli art. 17 e 18 de d. lgs. 81 del 2008, alla stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli enti preposti al controllo. E' preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.
2. E' compito della cooperativa garantire ai disabili il corso base della sicurezza ex L.81/81 della durata di n.4 ore.
3. Tutti gli operatori impiegati devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
4. La cooperativa aggiudicataria deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
5. La cooperativa aggiudicataria deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.
6. La cooperativa aggiudicataria adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.
7. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono a carico dell'aggiudicatario e remunerati con l'importo contrattuale.
8. In conformità a quanto disposto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.2008, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti rischi da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza necessari per l'eliminazione di tali rischi.

#### **ART. 15 - DUVRI**

1. Il Comune di Como si impegna, **nel caso in cui le prestazioni devono essere rese in concomitanza con personale dello stesso Comune**, a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3 e 5. Tale documento dovrà contenere le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'aggiudicatario e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'aggiudicatario dovrà fornire i

servizi oggetto di gara; contiene inoltre l'indicazione degli oneri per la sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d'asta.

2. Il DUVRI, dipenderà dai luoghi in cui si svolgeranno le prestazioni che verranno identificati durante il periodo di validità del servizio, e verrà redatto prima dell'inizio delle prestazioni. IL DUVRI sarà sottoscritto dal Comune di Como e dall'aggiudicatario ed allegato al contratto. L'aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.

3. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di Como procederà all'aggiornamento del DUVRI. Il DUVRI infatti, come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

#### **ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI**

1. Sia per le prestazioni svolte direttamente che per quelle subappaltate, l'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.
2. L'appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. L'appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
4. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
5. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

#### **ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, l'appaltatore non può a qualsiasi titolo cedere ad altro soggetto in tutto o in parte il contratto relativa al servizio di che trattasi.
2. Nel caso di contravvenzione al divieto di cui al primo comma, la cessione si intende nulla e di nessun effetto nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente causato a quest'ultima. Sono fatte salve le novazioni soggettive disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del codice.
3. E' ammesso il subappalto alle condizioni indicate nell'articolo 105 del Codice
4. L'appaltatore resta comunque unico responsabile nei confronti della stazione appaltante anche dell'operato dei subappaltatori.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016.
6. L'appaltatore è obbligato a dar corso nei confronti dei subappaltatori e della stazione appaltante a tutti gli obblighi su di esso gravanti in forza dell'articolo 105 del codice e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia di subappalto.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.

#### **ART. 18 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 10 giorni dalla stipula del contratto, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/10 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **PARTE III- PATOLOGIA DEL CONTRATTO**

##### **ART. 19 – PENALI**

1. La stazione appaltante a tutela della qualità del servizio e delle norme contenute nel presente capitolato applicherà alla cooperativa aggiudicataria, a seguito di reclami o per iniziativa dell'ufficio comunale preposto, le seguenti penalità:
  - a) Ritardo nella valutazione ed elaborazione progetto individualizzato: 0,1% dell'importo previsto per la singola valutazione
  - b) ritardo intervento rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione relativa all'obbligo in caso di irregolarità esecutiva, di rimuovere la stessa dando luogo al ripristino: 0,2 % dell'importo del contratto;
  - c) mancata presenza del tutor: 0,1% del valore del contratto per ogni giornata assenza segnalata;
  - d) mancata consegna dei report richiesti: 0,1% del valore del contratto
  - e) ritardato intervento rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione in relazione all'obbligo di attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nel servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. delle Cooperative sociali: 0,5% del valore del contratto
  - f) ritardi nell'adempimento di prestazioni contrattuali diverse da quelle indicate alle lettere precedenti: 0,1% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dal direttore dell'esecuzione e/o dal rup avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;

- g) mancata realizzazione di quanto inserito nel progetto presentato in sede di gara: 2% del valore del contratto per ogni contestazione.
2. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 10% per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente
  3. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite posta certificata) dalla stazione appaltante e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della cooperativa appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 7 gg. Lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.
  4. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi precedenti. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento degli importi maturati. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
  5. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti e fatta salva l'applicazione della penale. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma 3.
  6. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore o al cottimista, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

## **ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, comunicandolo formalmente all'appaltatore con lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
  - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice, ai sensi dell'art. 108 c. 2 del codice
  - b) inadempimento alle disposizioni del RUP/Direttore dell'Esecuzione, riguardo ai tempi di esecuzione o alle forniture, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, secondo le procedure previste dall'art. 108 c. 3 e 4
  - c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- e) violazione della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP;
- f) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- g) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- h) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) violazione delle disposizioni del patto d'integrità.  
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
  - a) la stazione appaltante:
    - 1) nell'impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo 1, la stazione appaltante porrà a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo del contratto di completamento, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo del contratto posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per modifiche o varianti in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti e l'ammontare lordo del servizio/fornitura correttamente eseguita dall'appaltatore inadempiente e liquidabile allo stesso;
    - 2) effettuerà d'ufficio, tramite affidamenti a imprese terze, nel rispetto delle norme di legge, ogni fornitura o intervento che sarà necessario eseguire in danno all'appaltatore, in quanto conseguenti a interventi non a regola d'arte e/o non certificabili ai sensi della normativa vigente;
  - b) saranno posti a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
    - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione del contratto, assistenza e contabilità della fornitura, anche se eseguita con personale dipendente, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione della fornitura alla data prevista dal contratto originario.
    - 4) l'eventuale onere sopportato dalla stazione appaltante per l'esecuzione di forniture di cui alla precedente lettera a) punto 2), eseguite in danno dell'appaltatore.

#### **ART. 21 - SOSPENSIONE E/O RECESSO**

1. In caso di sospensione, per un periodo superiore a 30 giorni, del servizio delle Serre il Comune si riserva la possibilità di sospendere il servizio di cui al presente capitolato.
2. La sospensione o il recesso vengono comunicati dall'Amministrazione Comune all'operatore economico con almeno n.15 giorni di preavviso.

#### **ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel corso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del responsabile del procedimento ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della refusione dei danni e delle spese.

Qualora l'Affidatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà facoltà del committente recedere dal contratto in vigore oppure di continuarlo con il nuovo titolare, fatta

salva la responsabilità dell’Affidatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell’Affidatario sarà in facoltà del committente ritenere sciolto il contratto salvi effetti di cui all’art. 72, 4° comma del R.D. n. 267/1942.

L’ Affidatario resta obbligato per sé ed eredi, ma al committente è riservata la facoltà di dichiarare sciolto il contratto in caso di morte dell’Affidatario.

#### **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 23 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. La cooperativa aggiudicataria è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di servizi pubblici per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. La cooperativa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
  - L.R. 3/2008 "governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario" e successive modifiche ed integrazioni;
  - L. n. 381/91 "disciplina delle cooperative sociali"
  - a tutte le normative e i regolamenti, nazionali e regionali, che dovessero intervenire nella materia oggetto del presente capitolato, tempo per tempo;
  - al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016;
  - al Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, DPR 207/2010, nelle parti ancora in vigore per il periodo transitorio;
  - dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  - alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti
  - DGR X/7763 DEL 17.01.2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocinii"

##### **ART. 24 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI**

A) RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI R.U. 679/2016 – IN ELAZIONE AGLI UTENTI

1. Ai sensi del R.U. 679/2016, la Stazione Appaltante e l’appaltatore, assumono la titolarità del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento citato, l'appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà tutti gli obblighi di cui all’art. 24 del R.U. 679/2016 e altrimenti previsti nello stesso.
2. L'Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:
  - a) dovrà comunicare all’amministrazione il nominativo del DPO;
  - b) consegna all’Amministrazione Comunale richiesta preventiva di autorizzazione alla designazione degli incaricati del trattamento ex art. 28 del R.U. e delle istruzioni fornite agli Incaricati, e successivamente trasmette copia della designazione;
  - c) provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del R.U. 679/16;
  - d) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato assumendo a tal fine il ruolo di contitolare del trattamento;
  - e) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all’Amministrazione Comunale (cartelle dei casi con la documentazione formata) entro il termine di 30 giorni;
  - f) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

3. Oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario dei servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

**B) TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN RELAZIONE AL CONTRATTO**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 è Avv. Lorenzo Tamos, Decreto Sindacale RG. 1 del 21 gennaio 2021- lorenzo.tamos@avvocatinteam.com

**ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Affidatario ai sensi degli art. 54 c. 2 D.GS. 165/2001, art. 42 D.Lgs. 50/2016 con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato descrittivo e prestazionale, si impegna, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, liberamente scaricabile dal sito [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it) ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Como, approvato dal Comune di Como con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 9 aprile 2014, liberamente scaricabile dal sito [www.comune.como.it](http://www.comune.como.it).

**ART. 26 - NORME DI RINVIO**

Per tutte le condizioni non previste dal presente Capitolato, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme in materia di appalti pubblici di servizi vigenti al momento dell'espletamento della gara, ivi comprese le norme del Codice Civile.

**ART. 27 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Como.

**ALLEGATO N.1**

**CALCOLO BASE D'ASTA**

	<b>quantità</b>	<b>costo unitario</b>	<b>totale</b>
progetti individualizzati (art.3 del capitolato)	15	350,00 €	€ 5.250,00
ore di attività massime annue	1.800	23,00 €	€ 41.400,00
<b>totale presunto annuo</b>			<b>€ 46.650,00</b>
<b>Oneri della sicurezza 1%</b>			<b>€. 4.140,00</b>
<b>valore presunto dell'affidamento</b>			<b>€ 46.650,00</b>